



RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO SULL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO DURANTE IL LAVORO AGILE EMERGENZIALE - LAE

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo		10 giugno 2020
Periodo temporale di vigenza		Per tutto il periodo in cui il Lavoro Agile Emergenziale rappresenta una necessità per l'Ateneo
Composizione della delegazione trattante		<p align="center">Parte Pubblica: Delegato del Rettore Prof. Carlo Zoli Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti Dirigente di Ateneo deputato alle Relazioni Sindacali dott. Michele Menna Dirigente di Ateneo deputato alla gestione del Personale – dott.ssa Alice Corradi</p> <p align="center">Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC CGIL, CISL SCUOLA/FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS, RSU</p> <p align="center">Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC CGIL, CISL SCUOLA/FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA</p>
Soggetti destinatari		Personale contrattualizzato dell'Ateneo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Erogazione buono pasto durante il Lavoro Agile Emergenziale (LAE)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Acquisizione della positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano integrato 2020-2022 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2020 ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Performance



		Il Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.1.2020. Il Piano 2020-2022 è pubblicato sul sito dell'Ateneo, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Sono stati pubblicati sul sito internet dell'Ateneo i dati previsti dall'art. 10 del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016. I dati sono accessibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ateneo
		La Relazione sulla Performance 2018 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019 e validata dal Nucleo di valutazione di Ateneo in data 27 giugno 2019

Contesto normativo

L'ipotesi di Accordo sottoscritta il 10 giugno 2020 prevede la possibilità di erogare il buono pasto durante il Lavoro Agile Emergenziale (LAE).

Nelle premesse dell'ipotesi in esame è rappresentato il quadro normativo all'interno del quale collocare il LAE: da una parte la normativa sul lavoro agile o *smart working*, introdotto dall'art. 14 della L. 124/2015 e disciplinato dagli artt. 18-23 della L. n. 81/2017, nonché dalla successiva direttiva n. 3/2017 del 1° giugno 2017 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'altra la normativa che ha introdotto il lavoro agile come modalità ordinaria nelle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa, art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020. Inoltre sono richiamati i principali riferimenti normativi per l'erogazione del buono pasto al personale contrattualizzato delle università.

In questo contesto normativo e storico si collocano le due modalità di lavoro da casa attivate in Ateneo a partire dai primi giorni di marzo 2020: il "lavoro agile emergenziale" (LAE) e, per i dipendenti in particolari condizioni di salute, il "lavoro da casa emergenziale"; con disposizione del Direttore Generale del 10 marzo 2020 sono state indicate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro da seguire.

Entrambe le modalità attivate, adottate con urgenza per tutelare la salute di tutti i dipendenti in ossequio a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", non presentano alcune caratteristiche tipiche del lavoro agile disciplinato dalla normativa sopra richiamata, tra cui la flessibilità dell'orario di lavoro, considerato che i dipendenti svolgono l'attività lavorativa nel rispetto del medesimo orario di lavoro svolto precedentemente in presenza.

In questo quadro normativo e in una situazione di assoluta emergenza, l'Amministrazione non ha ritenuto di erogare fin da subito il buono pasto per i dipendenti che si ritrovavano a svolgere il lavoro da casa, rinviando tale possibilità solo a seguito di un approfondimento normativo e a seguito di qualche chiarimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Partendo dall'analisi della normativa vigente, il primo riferimento alla maturazione del buono pasto durante il lavoro agile è contenuto nella direttiva n. 3/2017 del 1 giugno 2017, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fra cui rientra il lavoro agile o *smart working*.



Più precisamente, in materia di lavoro agile, la Direttiva citata all'art. 3 lett. d), precisa che *“E' necessario che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adottino un atto interno, secondo i rispettivi ordinamenti, in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro. Nel dettaglio, l'atto interno può riguardare i seguenti aspetti enucleati in maniera non esaustiva: [...] 15. eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto [...]”*.

La circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2/2020 del 1.4.2020, emanata durante il periodo di emergenza sanitaria, fornisce chiarimenti sulle misure introdotte dal D.L. n. 18/2020 sopra richiamato, tra cui gli aspetti di tipo organizzativo del rapporto di lavoro. Più precisamente all'art. 2 chiarisce che *“(.....) Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali. (.....)”*.

Inoltre, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state pubblicate numerose FAQ, fra cui una relativa alla maturazione del buono pasto durante il lavoro agile. Domanda: *Il personale in smart working ha diritto al buono pasto?* Riposta: *No. [...] Ciascuna PA, dunque, assume le determinazioni di competenza sull'attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*

Per completezza si ritiene opportuno riportare anche la Nota DFP-0030781-P-28/04/2020 con cui l'Ispettorato della Funzione Pubblica, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Segreteria Generale CISL Federazione Università del 22 aprile, che sottoponeva all'attenzione dell'Ispettorato la pubblicazione, sul sito del CODAU, di un documento intitolato *“Parere: Lavoro agile nell'emergenza e buono pasto”*, ha segnalato alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) che la posizione assunta dal CODAU in ordine all'attribuzione dei buoni pasto non è coerente con quanto espressamente disposto dalla Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Più precisamente la nota dell'IDFP specifica quanto segue: *“[...] Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.”*

Non da ultimo, si richiama quanto disposto sull'erogazione del buono pasto nel CCNL del Comparto Università del 16.10.2008, art. 60: *“(.....) Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:*

- *nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;*
- *per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;*
- *per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.”*



In esito all'analisi normativa condotta, considerata la peculiarità del lavoro agile così come attivato in Ateneo, che non presenta tutte le caratteristiche tipiche del lavoro agile disciplinato dalla L. 81/2017, e considerato inoltre che i dipendenti devono rispettare la medesima linea oraria assegnata in presenza, anche se in spazi e con l'utilizzo di attrezzature proprie, l'Amministrazione, a seguito del confronto con le parti sindacali, ritiene corretto erogare al personale i buoni pasto anche durante il lavoro agile emergenziale.

Illustrazione dei contenuti dell'accordo

Il buono pasto è riconosciuto al personale contrattualizzato che, in applicazione dell'art. 87 comma 1 del D.L. n. 18/2020, presta servizio in "lavoro agile emergenziale" e in "lavoro da casa emergenziale" (previsto per i soggetti in particolari condizioni di salute).

Il riconoscimento del buono pasto avviene secondo la disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 16.10.2008 e sulla base della effettiva linea oraria già assegnata a ciascun dipendente nel sistema di rilevazione delle presenze, così come disposto dalla nota del Direttore generale del 10 marzo 2020 in materia di LAE la quale prevede che *"il dipendente in LAE è tenuto a svolgere l'attività lavorativa nel rispetto della linea oraria giornaliera e settimanale già assegnata"*.

Ciascun dipendente deve comunicare tempestivamente al proprio Responsabile di Struttura le giornate in cui le condizioni previste dal CCNL siano venute meno, ovvero la circostanza che nella giornata siano state svolte meno di 6 ore e 11 minuti, comprensive dei 10 minuti minimi di pausa pranzo da effettuare secondo le modalità previste per il servizio in presenza.

Il buono pasto è riconosciuto a decorrere dal primo giorno di "lavoro agile emergenziale" o "lavoro da casa emergenziale" e fino a quando tali modalità lavorative risulteranno necessarie in Ateneo.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura della spesa

L'ammontare complessivo delle risorse funzionali a garantire l'erogazione del buono pasto durante il lavoro agile emergenziale, il cui importo varia in funzione dell'effettiva presenza in servizio del personale, trova copertura nel bilancio di Ateneo nella voce di conto di seguito indicata, già stanziata nel budget per l'anno 2020:

- CA.EC. 02.08.05.01. - costi per buoni pasto - vincolo n. 477.